REGOLAMENTO (CEE) N. 1353/83 DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 1983

che stabilisce le assegnazioni provvisorie dei contingenti relativi alle popolazioni di aringhe nel Mare del Nord settentrionale e centrale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca [1], in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le attività di pesca delle aringhe della riserva del Mare del Nord settentrionale e centrale sono vietate, in virtù del regolamento (CEE) n. 198/83 [2] in connessione con il regolamento (CEE) n. 172/83 [3], fino a quando il Consiglio si sarà pronunciato sulle proposte della Commissione in merito al TAC ed ai contingenti applicabili nel 1983 ;

considerando che secondo il parere scientifico ricevuto la pesca dell'aringa della riserva del Mare del Nord settentrionale e centrale può essere autorizzata per un quantitativo limitato ;

considerando che, in attesa dei risultati delle consultazioni in corso con la Norvegia e di una decisione definitiva del Consiglio, è opportuno autorizzare i pescatori comunitari ad iniziare la pesca delle aringhe della riserva del Mare del Nord settentrionale e centrale a partire dal 1° giugno 1983 ;

considerando che nel caso dei pescatori olandesi la tradizione storica giustifica che la pesca possa iniziare il 28 maggio 1983 ;

considerando che non è necessario ripartire tra le divisioni CIEM IV a) e IV b) queste assegnazioni preliminari ;

considerando che occorre controllare la situazione delle catture autorizzate e che tali catture dovranno essere comunicate giornalmente per ogni zona CIEM,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In deroga all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 198/83 la pesca dell'aringa nel Mare del Nord settentrionale e centrale [divisioni CIEM IV a) e IV b)] è autorizzata come indicato nell'allegato a decorrere dal 1° giugno 1983, tranne per quanto concerne i pescatori olandesi, che sono autorizzati ad iniziare la pesca a partire dal 28 maggio 1983.

Articolo 2

Gli Stati membri comunicano giornalmente tramite telex alla Commissione le catture di aringa effettuate dai loro pescherecci.

Articolo 3

Le catture effettuate ai sensi dell'articolo 1 sono imputate al totale delle catture ammesse, alla parte di queste catture disponibile per la Comunità e alle parti assegnate ad ogni Stato membro, stabilite dal regolamento che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche presenti nella zona di pesca della Comunità, il totale delle catture ammesse per il 1983, la parte di queste catture disponibile per la Comunità, la ripartizione di detta parte tra gli Stati membri nonché le condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammesse.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 28 maggio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

Otto Graf LAMBSDORFF

---

(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.
(2) GU n. L 25 del 27. 1. 1983, pag. 32.
(3) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 30.

ALLEGATO

Riserva			Stato membro	*Contingente* 1983 in tonnellate
Specie	Regione geografica	Zona CIEM/NAFO		
Aringa	Mare del Nord settentrionale e centrale	IVa IVb (1)	Belgio Danimarca Germania Grecia Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Regno Unito Disponibile per gli Stati membri	 1 000 1 000 1 000 3 000 3 000
			Totale CEE	9 000

(1) La pesca dell'aringa nell'intera divisione CIEM IV b) è proibita dal 15 agosto 1983 fino al 30 settembre 1983 e ad est di 3° E durante l'anno intero.